



CIRCOLARE INFORMATIVA

N. 4 – Maggio 2025

Obbligo di attivazione della PEC personale per gli amministratori delle SSD

Contesto Normativo

L'articolo 1, comma 860, della Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ha stabilito un nuovo obbligo per tutti gli amministratori di imprese organizzate in forma societaria, incluse le Società Sportive Dilettantistiche (SSD), le cooperative sportive dilettantistiche di cui all'art. 6 co. 1 lett. c) d.lgs. 36/2021 e le Imprese Sociali. Tale disposizione impone agli amministratori - in carica prima del 2025 - di attivare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) personale e di comunicarlo al Registro delle Imprese entro il 30 giugno 2025. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha precisato le modalità applicative con la nota n. 43836 del 12 marzo 2025 che si allega alla presente circolare.

Destinatari dell'Obbligo

L'obbligo si applica a tutti gli amministratori di società a prescindere dalla natura collegiale o meno dell'organo amministrativo. Nell'ipotesi sia nominato un Amministratore unico, l'adempimento riguarda solo quest'ultimo; nel caso sia costituito il Consiglio di Amministrazione, invece, esso ricade su ciascun membro del Consiglio, incluso il Presidente e l'eventuale Amministratore Delegato, se nominato.

Liquidatori: Anche i soggetti incaricati della gestione dello scioglimento societario sono tenuti al rispetto del requisito.

Esclusioni

Sono esclusi dall'adempimento gli amministratori e liquidatori delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) iscritte nel RAS, delle APS iscritte nel RUNTS nonché del

CSI e delle sue articolazioni territoriali - anche se dotate di partita IVA e registrate nel Repertorio Economico Amministrativo (REA)- in quanto soggetti senza finalità di lucro privi di natura imprenditoriale.

Termini di Adempimento

Per le Società costituite dopo il 1° gennaio 2025: La comunicazione della PEC personale dell'amministratore deve avvenire contestualmente all'iscrizione nel Registro delle Imprese. Per le Società esistenti al 1° gennaio 2025 è previsto invece un periodo transitorio fino al 30 giugno 2025 per adempiere all'obbligo.

Modalità Applicative

Ogni amministratore deve possedere un indirizzo personale PEC attivo, distinto da quello della società e da quello degli altri eventuali amministratori. Tale PEC personale potrà essere utilizzata da ciascun amministratore anche per più distinti incarichi societari.

Le imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2025, per comunicare le PEC dei propri amministratori, possono utilizzare: il Portale Telemaco di Infocamere oppure il modulo di iscrizione ComUnica, utilizzato per l'iscrizione dell'impresa. Le imprese già costituite possono invece effettuare la comunicazione mediante compilazione del modello Int.P - riq. 2 domicilio/residenza. In DIRE, qualora si opti per la compilazione "ad Adempimenti", selezionare "organi sociali e persone con cariche/qualifiche" e quindi la voce "variazione domicilio/residenza e anagrafica persone". Trattandosi di un adempimento telematico soggetto a sanzioni in caso di omissione o tardività, si raccomanda, tuttavia, di affidarsi alle cure di un professionista abilitato o di una agenzia specializzata in servizi camerali. La comunicazione è esente da oneri di bollo e di segreteria se presentata in modo autonomo (ossia non unita ad altri atti). Per la corretta imputazione dei diritti di segreteria e dei bolli, selezionare la voce "comunicazione solo PEC" che consente poi di impostare l'importo a zero sia per diritti che per imposta di bollo

Conseguenze del Mancato Adempimento

- a) Sospensione delle procedure: Le Camere di Commercio sospendono l'istruttoria delle pratiche prive della PEC, concedendo 30 giorni per la regolarizzazione;
- b) Rigetto della domanda: In caso di mancata ottemperanza entro i termini, la richiesta viene respinta;
- c) Sanzioni amministrative: Applicazione delle sanzioni di cui all'art. 2630 del Codice Civile, con ammende da 103 a 1.032 euro. La somma è ridotta a un terzo se l'adempimento avviene entro 30 giorni dalla scadenza.

PER RICHIESTE E PER ACCEDERE AI NOSTRI SERVIZI DI ASSISTENZA GRATUITA

Per chiarimenti sulla presente tematica, il CSI mette a disposizione gratuita dei comitati e delle associazioni affiliate il proprio ufficio di consulenza fiscale e amministrativa contattabile ai recapiti sotto indicati:

- Mail: fiscale@csi-net.it;
- Tel. 0668404574 (dalle 14,00 alle 19,00 di ogni gg. fer.le);
- Cell. 3891663816 (dalle 14,00 alle 19,00 di ogni gg. fer.le).

